

Mobilità 2025/2026 alla luce dell'ipotesi di contratto e dell'ordinanza ministeriale

A cura della segreteria provinciale, degli uffici e dei collaboratori

LA TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI

personale docente	presentazione domande:	dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025
	comunicazione al SIDI dei posti disponibili:	28 aprile 2025
	comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:	30 aprile 2025
	pubblicazione dei movimenti:	23 maggio 2025
personale educativo	presentazione domande:	dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025
	comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili:	30 aprile 2025
	pubblicazione dei movimenti:	27 maggio 2025
personale ATA	presentazione domande:	dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025
	comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:	12 maggio 2025
	pubblicazione dei movimenti:	3 giugno 2025
IRC (procedura non informatizzata)	presentazione domande:	dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025
	pubblicazione dei movimenti:	30 maggio 2025
	termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande:	22 maggio 2025

PERSONALE DOCENTE

VINCOLI DI PERMANENZA

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle deroghe

- i neoassunti a.s. 2024/25;
- i docenti assunti nell'a.s. 2023/24;
- i docenti assunti nell'a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l'a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

CALCOLO DEL TRIENNIO DI PERMANENZA

Per le immissioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2023/24 ai fini del calcolo del triennio sono validi:

1. gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria (anche interprovinciale che si può chiedere se rientranti in una delle deroghe di cui all'art. 34/8 del CCNL 19/21);
2. gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del CCNL 19/21 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
3. l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
4. gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
5. l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

DEROGHE AI VINCOLI

Ai Docenti soggetti ai vincoli (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Inoltre tale vincolo triennale non si applica: ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del presente contratto, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

COSA FARE PER FRUIRE DELLE DEROGHE

I docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

- **dovranno allegare alla domanda** di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
- **nei casi di cui alle lettere b), c) e d)** sopra riportate, oltre alla **dichiarazione** suddetta, dovranno allegare all'istanza la **documentazione e/o certificazione** comprovante la specifica situazione (come

ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni fornite nell'OM che disciplina la mobilità per l'a.s. 2025/26;

- **dovranno indicare nella domanda come prima preferenza** il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all'ultimo punto si precisa che:

- è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell'OM che disciplina i movimenti per l'a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell'iscrizione anagrafica;
- in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell'interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
- nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell'accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO

- **se rientranti in una delle deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell'art.13 del CCNI**, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell'a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l'Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l'a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- **se rientranti in una delle deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell'art.13 del CCNI**, i docenti assunti nell'a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l'a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- **senza rientrare in nessuna delle deroghe e senza fruire di precedenza**, i docenti assunti nell'a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l'abbiano ottenuto anche per l'a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
- **senza rientrare in nessuna delle deroghe e senza fruire di precedenza**, i docenti assunti nell'a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l'a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l'a.s. 25/26).

ALCUNI FOCUS

DOCENTI IN ATTESA DI TITOLARITÀ DEFINITIVA

I docenti con nomina giuridica nell'a.s. 2024/25 in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del CCNI e dell'articolo 8, comma 1, dell'O.M. (**art. 2, comma 5 del CCNI**).

Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) - *Effettuazione della seconda fase* - dell'Allegato 1 del CCNI seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità.

DOCENTI NON ABILITATI, VINCITORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL D.M. 205/2023 (PNRR)

È stato precisato che tali docenti, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità (**art. 2, comma 5 del CCNI**)

DOCENTI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per la lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita negli specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è prevista la possibilità di presentare, in qualunque momento, domanda di mobilità, a prescindere dalla richiesta del competente Dipartimento di pubblica sicurezza (**art. 3, comma 3 del CCNI**). La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei predetti percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO

Per quanto riguarda la mobilità professionale è stato previsto che il passaggio di ruolo su posto di sostegno sia possibile per il personale docente che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, sia in possesso di specializzazione sul sostegno per altro grado di istruzione anche in assenza di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto (**art. 4, comma 3 del CCNI**).

MOBILITÀ DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

È stata disciplinata la mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo che tali docenti partecipino alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti e precisando che i **movimenti** dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, **siano equiparati ai passaggi di cattedra (art. 5 del CCNI)**. Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione *Istanze on line* e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita

sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

RESTITUZIONE AL RUOLO DI PROVENIENZA

Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, del CCNI, in relazione al quale nulla è innovato, è stato introdotto nel medesimo articolo il comma 4 con cui si prevede la possibilità per il personale docente, già passato in ruolo diverso di insegnamento del comparto scuola e che non abbia presentato domanda di mobilità, di chiedere, **durante il primo anno di servizio** coincidente con lo svolgimento del periodo di formazione e prova, la restituzione al ruolo di provenienza nella provincia di titolarità **sui posti rimasti vacanti e disponibili** destinati alla mobilità **all'esito delle operazioni di mobilità (art.7, comma 4 dell'ipotesi di CCNI).**

POSTO "MONTESSORI" NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Esclusivamente per il primo anno scolastico in cui saranno attivati i posti di insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella scuola secondaria di primo grado, è stata inserita una disposizione finalizzata a consentire ai docenti, con determinati requisiti, di optare, **prima delle operazioni di mobilità ordinaria**, per il passaggio a tale tipo di posto, nella medesima istituzione scolastica in cui è stata attivata la sperimentazione di cui al D.M. n. 237/2021 (**art.7, comma 5 del CCNI**). Ciò in ragione della riconduzione ad ordinamento delle classi di scuola secondaria di primo grado già funzionanti, ai sensi della legge n. 150 del 1.10.2024.

CLASSE DI CONCORSO A-23 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 **nella scuola secondaria di primo grado**, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, **costituisce un trasferimento (art. 8, comma 8 dell'O.M.).**

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 **nella scuola secondaria di secondo grado**, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, **costituisce un passaggio di ruolo (art. 14, comma 4, secondo periodo dell'O.M.).**

PERCENTUALI POSTI PER CIASCUNA FASE DELLA MOBILITÀ

Premettiamo che le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si svolgono in tre distinte fasi:

1. **I fase:** trasferimenti all'interno del comune;
2. **II fase:** trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
3. **III fase:** mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

A ciascuna delle fasi in parola sono destinate precise percentuali di posti, secondo quanto di seguito indicato:

1. i trasferimenti comunali e provinciali (I e II fase) si effettuano sul 100% dei posti disponibili in ciascuna provincia;
2. alla terza fase della mobilità è destinato il 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase, ossia al termine dei trasferimenti provinciali. Il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo;
3. nell'ambito della divisione dei posti al 50% tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni all'una o alle altre: nell'a.s. 25/26 è assegnato alla mobilità, nell'a.s. 26/27 alle immissioni in ruolo, nell'a.s. 27/28 nuovamente alla mobilità;
4. il 50% destinato alla terza fase della mobilità è ulteriormente suddiviso fra: trasferimenti interprovinciali (25%) e passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali (25%).

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Si evidenzia l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza ai docenti, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari (**art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI**).

Sono state apportate le necessarie modifiche al sistema delle precedenze, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza (**art. 13, comma 1, punto IV del CCNI**).

Pertanto, nel contesto generale di aggiornamento della suddetta disposizione contrattuale, è stata riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza,

alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle **non conviventi** del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Nella nuova formulazione del punto IV del citato articolo 13, comma 1, **nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.**

Si precisa che **la presentazione della documentazione** relativa all'attività di assistenza a favore del soggetto con disabilità, al diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero al diritto a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 151/200, **è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non-conviventi.**

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 del CCNI, **l'esclusione dalla graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazione di disabilità rivedibile** per le categorie di cui alle lettere:

C) (figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità) e

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste per i fratelli e le sorelle conviventi, del comma 1 delle suddette disposizioni contrattuali (**art. 13, comma 2 del CCNI**).

PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE OGGETTO DI DIMENSIONAMENTO

È stata aggiornata e semplificata la disciplina relativa al trattamento del personale docente delle scuole oggetto di dimensionamento (**art. 18 del CCNI**)

A) Unificazione di due o più istituzioni scolastiche. Nel caso in cui due o più istituzioni vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente costituzione di un unico organico, **tutti i docenti titolari nell'anno scolastico precedente il dimensionamento**, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso, **confluiscono in un'unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l'anno da cui decorre il dimensionamento.** Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto (mantenendo il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità); per l'**assegnazione alle sedi/plessi che costituiscono il nuovo istituto**, la

procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice, sia nel caso in cui una delle istituzioni oggetto di dimensionamento mantenga il codice meccanografico precedente.

B) Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica. Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscono in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, **tutti i docenti assegnati nell'anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere**, al fine di garantire la continuità didattica, **un'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluente**. I docenti assegnati nell'anno scolastico precedente su più sedi o più indirizzi di studio possono esercitare l'opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l'intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell'orario stesso. **L'ufficio competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità procede ad assegnare la titolarità dei docenti nella istituzione scolastica che a seguito di dimensionamento ha acquisito la sede/indirizzo di opzione.** Ai fini dell'individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti optanti per tale istituzione scolastica (che mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità) **nonché tutti i docenti già titolari nell'istituzione scolastica medesima nel caso questa abbia conservato totalmente la precedente composizione.** La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice a tutte le istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento, sia nel caso in cui una o più istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento mantenga o mantengano il codice meccanografico precedente. **I docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l'opzione rimangono a far parte dell'organico di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora la istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento.** In quest'ultimo caso usufruiscono, a domanda, della precedenza prevista all'articolo 13, punto II), **per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.**

C) Cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una istituzione scolastica e attribuzione delle relative classi ad altre istituzioni scolastiche. Nel caso in cui si determini la cessazione del funzionamento di un istituto e l'attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado, **i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti** secondo le seguenti modalità. **L'ufficio scolastico competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni**

scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa (mantenendo nella sede di nuova titolarità il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità). I docenti delle istituzioni scolastiche non soppresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto all'articolo 13, punto II).

Formulazione delle graduatorie

Ai fini della formulazione delle graduatorie si applicano i criteri previsti negli articoli del C.C.N.I. relativi all'individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre-ruolo e quello in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio. **Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenza comuni di cui all'art. 13 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione nel plesso/sede/indirizzo di studio nell'ambito del singolo dimensionamento.**

Disposizioni comuni

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le suddette modalità hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nel decennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente C.C.N.I.

MOBILITÀ DA E VERSO PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Si è precisato che le disposizioni contenute nell'art. 18-bis si applicano alla mobilità da e verso province statali di nuova istituzione. I trasferimenti a domanda del personale docente nei 10 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale secondo quanto disposto nel punto H-bis dell'Allegato 1 del CCNI e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

DOCENTI PERDENTI POSTO NEI CTP

Per i docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti, individuati perdenti posto, si è previsto che, qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico, il trasferimento venga disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi (*art. 20, comma 18 e art. 22, comma 8-bis del CCNI*).

QUINQUENNIO DI PERMANENZA SU POSTO DI SOSTEGNO, SU POSTI DI TIPO SPECIALE E SU POSTI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO

Ai sensi dell'art. 23 del CCNI, il **personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato**, è tenuto a **permanere per almeno un quinquennio**, a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, **su tali tipologie di posto**. Pertanto, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di permanenza triennale di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del CCNI, **il suddetto personale nel corso del quinquennio può presentare domanda di mobilità solo per tali tipologie di posto**.

Il **vincolo quinquennale** di cui al primo periodo **si applica anche a seguito di trasferimento da posto comune a posto di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato**, a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posto.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato:

- l'anno scolastico in corso;
- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato;
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato (*art. 23, comma 8 del CCNI*).
- I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio**. I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai movimenti su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.